

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Campi Salentina - avv. Gabriella Nocera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile contrassegnato con il n. XXXX RG avente per oggetto

“Pagamento somme”

promosso da

ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXX (Avv. XXXX)

nei confronti di

COMUNE di XXXXXX (Avv. XXXXXXX)

Le parti precisavano le conclusioni come dai rispettivi atti e verbali di causa

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 7.12.01 l'Istituto xxxxxx (in persona del legale rappresentante p.t. Suor xxxx) conveniva in giudizio il Comune di xxxxx (in persona del sindaco p.t.) assumendo di essere creditore nei suoi riguardi di una somma pari a £. 11.025.000 a titolo di rimborso delle rette dovute e non pagate dal convenuto per il ricovero dei minori XXXXX, XXXXX, XXXXX avvenuto il 15.10.2000 e ratificato con provvedimento dell'11.01.2001 del Tribunale per i minorenni di Lecce “a partire dal 15.10.2000 e fino alla data di effettiva permanenza presso lo stesso”, protrattasi fino al 28.01.2001. Poiché i minori xxxxxxxx e la loro famiglia erano residenti nel Comune di xxxxx, l'Istituto xxxxxxxx concludeva chiedendo dichiararsi il Comune di xxxxx obbligato per le rette di ricovero dei minori xxxxxx e condannarsi di conseguenza il convenuto al pagamento della somma a tale titolo richiesta. Con comparsa del 25.02.2002 si costituiva il Comune di xxxxx dichiarando di aver avuto notizia del ricovero dei minori xxxxxx presso l'Istituto xxxxxxxx solo in data 27.11.2001, allorquando detto Istituto, a mezzo di racc. a.r., lo aveva costituito in mora per il mancato pagamento delle rette di ricovero, non essendogli mai stato notificato, per contro, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'11.01.2001. Pertanto il convenuto sosteneva la propria mancanza di legittimazione passiva, nonché il fatto di non poter essere ritenuto inadempiente e moroso rispetto all'adempimento di un'obbligazione della quale, pur volendo ammetterla come discendente

da una legge, aveva sempre ignorato l'esistenza o, comunque, l'insorgenza; eccepiva altresì la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Istituto, per l'inutile decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 2954 c.c., rilevando anche l'inattualità dei riferimenti normativi dell'attore alla luce delle modifiche del Titolo V della Costituzione con particolare riferimento agli artt. 117 e 118. Precisate ritualmente le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è risultata fondata e merita di essere accolta.

Invero l'obbligazione del convenuto di pagamento delle rette per i minori XXXX trova il suo fondamento immediatamente e direttamente nella legge, poiché già il D.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle Regioni le competenze relative all'assistenza dei minori; le stesse hanno poi delegato dette competenze agli Enti Locali. In tal senso si esprime l'art. 3 L.R. Puglia n. 28/1979, secondo il quale "I Comuni, fino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'assistenza e quella regionale di riordino della materia, sono tenuti a garantire l'assistenza a favore di minori ed anziani secondo le indicazioni previste dalla L.R. n. 22 del 4.04.1974 e successiva modifica, contrastanti con la presente legge, sono abrogate". La citata L.R. n. 22/74, all'art. 7 lett. B, poneva a carico delle Province, per il rispettivo territorio, la funzione relativa all'erogazione delle rette ad Istituti che provvedono all'ospitalità dei minori. Dalla lettura combinata delle norme citate risulta pertanto che detta competenza all'erogazione delle rette a favore di istituti ospitanti minori grava, a seguito della L.R. n. 28/79 art. 3, sui Comuni e in tal senso pure si muove il successivo regolamento regionale n. 103 del 27.07.93 (vedasi specialmente l'art. 12).

In termini ancora più espliciti si esprime l'art. 6 della legge n. 328/2000 in virtù del quale l'individuazione del Comune tenuto a provvedere all'integrazione economica, nel caso di ricovero stabile di minore presso strutture residenziali deve incontrovertibilmente farsi nel Comune in cui i minori hanno la residenza prima del ricovero.

Sul punto nessuna incidenza può avere l'intervenuta modifica degli artt. 117 e 118 Cost. Anzi, ove si consideri che a norma dell'art. 118 Cost. come attualmente formulato "le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che...siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale secondo le rispettive competenze", deve piuttosto riconoscersi che lo stesso art. 118 Cost. non fa che ripetere e dunque ribadire e confermare la titolarità da parte dei Comuni delle funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale e dunque anche di quelle di cui essi risultano titolari a norma del D.P.R. n. 616/77 e della legge n. 328/2000.

Per quanto sopra detto, il Comune di xxxxxx, in quanto Comune di residenza dei fratelli xxxxxxxx prima del loro ricovero presso l'Istituto xxxxxx, risulta ex lege obbligato a provvedere agli oneri di natura economica che tale ricovero ha comportato per lo stesso Istituto e al versamento della somma da esso richiesta.

In merito alla omessa notifica del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di ratifica del ricovero dei fratelli XXXX presso l'Istituto xxxxxxxx, si ritiene l'irrilevanza della circostanza, ai fini del presente giudizio, e la sua inidoneità ad esonerare il Comune di xxxxxx dalla sua responsabilità in quanto, nella questione per cui è causa, se è vero che vi è stata la mancata notifica del provvedimento n. 319/2000 del Tribunale per i Minorenni al Comune di xxxxxx, è altrettanto pacifico che con la richiesta di pagamento a titolo di integrazione economica per il ricovero dei minori xxxxxxxx, xxxxx e xxxxx, inoltrata tramite lettera a.r. dall'Istituto xxxxxxxx al Comune di xxxxxx, il convenuto venne informato del fatto che era sorta a suo carico l'obbligazione del cui adempimento era richiesto; sicché a far data dalla lettera a.r. con cui l'Istituto xxxxx sollecitava il pagamento, ossia dal 27.11.2001, l'inadempimento del Comune di xxxxxx è senz'altro ingiustificato, essendo venuta meno, per effetto di quella lettera l'impossibilità dell'adempimento.

Per quanto sopra esposto, il Comune di xxxxxx è in realtà obbligato, inadempiente e responsabile dell'inadempimento a far data della lettera del 27.11.2001 che valeva a produrre il suo effetto notiziatario ex tunc, ossia a decorrere dal giorno in cui i minori furono ricoverati presso l'Istituto xxxxxxxx.

Infine, con riferimento alla eccepita prescrizione del credito vantato dall'attore, occorre precisare che la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2954 c.c. non opera se non nei casi previsti tra i quali non rientra quello ce qui interessa e dunque non può essere invocata fondatamente.

Vanno, in conclusione, rigettate tutte le eccezioni formulate dal Comune convenuto e accolta la domanda attrice.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P Q M

IL GOT

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione del 7.12.2001, dall'Istituto xxxxx, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del Comune di xxxxx, in persona del sindaco p.t., così decide:

1. dichiara il Comune di xxxxxxxxx obbligato a corrispondere all'Istituto xxxxxxxxx le rette relative al ricovero dei minori xxxxxxx, xxxxxxx e xxxxxxx per il periodo dal 15.10.2000 al 28.01.2001;
2. per l'effetto, condanna il Comune di xxxx al pagamento, in favore dell'Istituto xxxxxxx, della somma di EURO XXXX a titolo di rimborso per le rette dell'assistenza in favore dei minori oltre interessi per legge;
3. condanna il Comune di XXXX al pagamento delle spese processuali che, in difetto di nota specifica, si liquidano forfettariamente in complessivi EURO XXXX oltre spese vive, di cui EURO XXXX per onorario, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA come per legge; con distrazione in favore dell'avv. XXXX anticipatorio.

Campi Salentina, 16.01. 2006

IL GOT

Nocera